

Approvato dal Comitato Direttivo A.D.S.I. Basilicata nella riunione in call telefonica il 6/04/2024 e ratificato in Assemblea Annuale di Sezione il 30 novembre 2024

ART. 1 – GENERALITÀ

La Sezione Basilicata è l'organo regionale che ha il compito di contribuire al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e in particolare:

- Promuovere lo sviluppo dell'Associazione nella Regione;
- Informare la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche della Regione Basilicata e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- Intrattenere rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- Fornire assistenza ai Soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.
- Finanziare iniziative sociali e culturali nei limiti delle finanze della Regione ed in accordo con le regole di buon governo.
- La sede della Sezione è solitamente stabilita presso il domicilio del Presidente di Sezione oppure in altra sede in accordo con le decisioni del Comitato Direttivo.

ART. 2 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

- L'Assemblea Annuale
- Il Presidente:
- Il Comitato Direttivo.
- Il Presidente può nominare un Segretario.
- Il Presidente può nominare, se lo ritiene necessario, un Tesoriere nella persona di un componente del Comitato Direttivo oppure altra persona di fiducia del Presidente ed in accordo con il Direttivo stesso.

ART. 3 – ASSEMBLEA ANNUALE

- 3.1. L'Assemblea è costituita dai Soci della Sezione in regola con il pagamento delle quote. I membri onorari, i Sostenitori, e gli Amici delle Dimore Storiche possono intervenire alle Assemblee Annuali senza diritto di voto.
- 3.2 L'Assemblea si riunisce preferibilmente all'interno di Dimore Storiche della regione Basilicata o in altri luoghi purché situati all'interno della stessa Regione. In condizioni ordinarie l'Assemblea avviene in presenza; solo in situazioni straordinarie può realizzarsi per via telematica e comunque per decisione del Direttivo.
- 3.3 L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare in merito al programma operativo della Sezione, a cambiamenti di funzione, alle eventuali modifiche del presente Regolamento oppure a fini elettivi di rinnovo delle cariche sociali o integrazioni delle stesse. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne venga fatta richiesta da un numero di Soci pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure da un vicepresidente su delega del Presidente stesso.
- 3.4 L'Assemblea è convocata mediante lettera o, preferibilmente, comunicazione telematica (e-mail), da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione dell' Assemblea.

L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo di almeno due ore.

- 3.5 Nel caso di Assemblee elettive (rinnovo del Direttivo/Presidente) la convocazione deve avvenire almeno 90 giorni prima della data di prima convocazione.
- 3.6 I soci che intendessero candidarsi quali membri del Direttivo devono comunicarlo entro 10 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea inviando una mail all'indirizzo <u>basilicata@adsi.it</u> unendo altresì un breve CV e, se possibile, una sintesi del proprio programma. Entro 5 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Annuale, il Presidente invierà per via telematica a tutti i soci la lista dei candidati.
- 3.7 I soci impossibilitati a partecipare alla Assemblea possono farlo tramite delega da inviare all'indirizzo basilicata@adsi.it il prima possibile e comunque non il giorno stesso della Assemblea; in questo ultimo caso le deleghe non saranno giudicate valide. La delega deve indicare chiaramente il nome del socio delegante e precisare il nome del socio delegato; essa deve essere datata e firmata dal delegante.
- 3.8 Un socio non può rappresentare più di tre soci oltre sé stesso.
- 3.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione; in caso di sua assenza da un Vice-Presidente, e, *in extremis*, da uno dei componenti del Comitato Direttivo, nella fattispecie il più anziano in età. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario del Comitato Direttivo o ad altra persona indicata dal Presidente. L'Assemblea ordinaria così come l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocate, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

ART. 4 - COMITATO DIRETTIVO

- 4.1 Il Comitato Direttivo è composto da non meno di tre e non più di sette Soci. Il numero dei componenti è stabilito dal Comitato Direttivo uscente e comunicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea elettiva.
- 4.2 I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate. Il componente dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti; se questo non fosse possibile il componente decaduto sarà sostituito per elezione nella prima Assemblea possibile seguendo i dettami dell'articolo 3.
- 4.3 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno dietro convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali. Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera o preferibilmente comunicazione telematica (e-mail) o telefonica con preavviso di almeno cinque giorni. La sede della riunione è fissata presso il domicilio del Presidente della Sezione Regionale o altrove; se riunito per via telematica sarà il Presidente a stabilirne la modalità.

La riunione del Comitato Direttivo è valida se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono valide anche le riunioni non convocate formalmente qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Il Comitato Direttivo:

- Cura e promuove l'adesione di nuovi Soci;
- Esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità;
- Propone la nomina di Sostenitori o di Membri Onorari;
- Esprime il proprio parere sulle proposte provenienti dal Comitato Nazionale;
- Amministra economicamente la Sezione Regionale; il Comitato sostiene economicamente iniziative di soci nei limiti di compatibilità economica della Sezione stessa e qualora ritenute appropriate dal Direttivo stesso;
- Predispone il rendiconto economico consuntivo da inviare al Comitato Direttivo dell'Associazione;
- Delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione.

ART. 5 – PRESIDENTE

5.1 Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei votanti in presenza o in remoto.

Il Presidente nomina, a sua discrezione, uno o due Vice-Presidenti fra i componenti del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può svolgere tale funzione per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui il Presidente venga insignito della carica di Presidente Nazionale, oppure nel caso di sue dimissioni o decesso egli viene sostituito dal Vice-Presidente o, se operanti due vice presidenti, dal vicepresidente più anziano in età; il Presidente in questione è obbligato ad indire nuove elezioni in corrispondenza della Assemblea più vicina possibile, secondo le modalità illustrate nell'art 3; in questa Assemblea verrà eletto il nuovo consigliere e, seguendo le modalità 'dell'art 5.1 il nuovo Presidente.

5.2 Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto del Comitato Direttivo fino alla sua sostituzione e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

5.3 Il Presidente:

rappresenta la Sezione nel Comitato Direttivo dell'Associazione e di fronte ai terzi nei limiti della sua autonomia;

rappresenta la Sezione a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo;

sovrintende all'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo;

dirige l'attività della Sezione e dà imprescindibilmente l'assenso per le iniziative economiche intraprese dalla Sezione stessa;

cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale;

partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo dell'Associazione e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione;

ART. 6 – SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, collabora con il Presidente secondo le direttive dello stesso e del Comitato Direttivo:

- riveste la funzione di Tesoriere se indicato per tale funzione dal Presidente;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo;
- svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente.

ART. 7 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane.